

Regione Calabria

Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 36

Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978

(omissis)

ARTICOLO 10

Area

L'area prescelta, oltre che a rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

- deve essere ben inserita nel sistema di comunicazione in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;
- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità, deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione della casa di Cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie da rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno.

L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le Case di Cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 mq ogni 10 mt. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.